

N. R.G. 223/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pier Paolo Lanni	Presidente
dott. Lugi Pagliuca	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice est.

nel procedimento unitario iscritto al n. 223-1/2023 p.u.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di:

CARMELA LINDA MARTINELLI (C.F. MRTCML69M59A285S)

Vista l'originaria proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art.* 67 CCII presentato da Carmela Linda Martinelli, con le successive modificazioni e integrazioni depositate a seguito delle interlocuzioni con il giudice designato;

vista la memoria in data 15.4.2024 con cui la ricorrente, da ultimo, ha dichiarato di rinunciare al piano di ristrutturazione proposto e ha modificato la propria domanda, chiedendo l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio *ex art.* 268 ss. CCII;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel presente procedimento in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art.* 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente risiede in Ronco all'Adige (VR), Via Castello n. 22;



considerato che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dall'art. 39, co. 1 e 2, CCII per l'ipotesi di ricorso presentato da debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie), e segnatamente: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Avv. Simone Padovani, nella propria relazione particolareggiata, da ultimo aggiornata alla data del 15.4.2024, ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente (che consente di ricostruirne in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) e ne ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa né altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la sig.ra Martinelli lavora come responsabile dell'ufficio servizi sociali presso la Cooperativa Sociale 'Il Ponte' Servizi Sociali Val d'Illasi di Valeggio sul Mincio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 1 CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, la ricorrente è gravata da debiti nei confronti di banche, società finanziarie, erario e altri enti per complessivi € 140.663,28 (si tratta di debiti contratti principalmente per l'acquisto della casa di abitazione, già da tempo espropriata e venduta nell'ambito di esecuzione immobiliare), a fronte di un patrimonio che comprende: (i) le somme percepite a titolo di pensione di invalidità lavorativa, dell'importo netto mensile di € 280,00 (per tredici mensilità); (ii) la proprietà dell'autovettura Kia targata ES544AR immatricolata nel 2013, di pressoché nullo valore commerciale; (iii) le somme, pari a poche decine di Euro, depositate sul libretto postale di risparmio n. 000035058337, cointestato con il marito; (iv) il reddito derivante dalla propria attività di lavoro dipendente, pari in media ad € 1.964,00 mensili per tredici mensilità (sul quale attualmente grava la trattenuta mensile di € 164,00 in



virtù di cessione del quinto in favore di Santander Consumer Bank), reddito che, come si vedrà, deve destinare in gran parte al mantenimento proprio e del marito, il quale è invalido civile, soffre (come del resto la ricorrente) di gravi problemi di salute, e percepisce unicamente una pensione di invalidità dell'importo netto mensile di € 300,00. È perciò del tutto evidente che la ricorrente con le sue sostanze non è in grado di far fronte ai debiti di cui è gravata, versando in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;

considerato che le spese di mantenimento del nucleo familiare, che comprendono anche il pagamento del canone di locazione dell'abitazione (pari ad € 580,00), possono essere quantificate nell'importo mensile di € 2.100,00, esposto dalla ricorrente e reputato congruo dall'OCC, sicché, al netto delle somme (impignorabili) percepite dalla ricorrente e dal marito a titolo di pensione di invalidità per complessivi € 580,00 mensili, può determinarsi in € 1.520,00 mensili per dodici mensilità la quota di reddito lavorativo della ricorrente necessaria per far fronte alle proprie esigenze di mantenimento, e quindi esclusa dalla liquidazione. Resta inteso viene acquisita dalla procedura per essere destinata alla soddisfazione dei creditori ogni somma eccedente quanto sopra indicato (e dunque anche, per intero, l'emolumento relativo a tutte le mensilità di retribuzione eccedenti la dodicesima). Si dà atto che la ricorrente riferisce di essere attualmente in aspettativa per malattia (a seguito dell'intervento di trapianto polmonare effettuato nel gennaio 2024) e di percepire quindi, temporaneamente, lo stipendio in misura ridotta: ne consegue che la ricorrente potrà trattenere per intero il proprio stipendio per le mensilità in cui lo stesso dovesse risultare inferiore alla soglia di € 1.520,00. L'ammontare della quota di reddito esclusa dalla liquidazione, così come sopra determinata, potrà essere modificata nel corso della procedura, a fronte di istanza della ricorrente motivata da mutamenti significativi sopravvenuti, adeguatamente documentati (ad esempio, necessità di sostenere spese impreviste e urgenti);

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro di stornare mensilmente dalla retribuzione maturata e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo di € 1.520,00, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione della ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui la ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà



immediatamente comunicare il presente ordine a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.

L'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC (dandosi atto che quest'ultimo ha precisato che il compenso pattuito con la ricorrente deve intendersi come comprensivo anche dell'attività di liquidatore);

ritenuto che, alla luce della natura onnicomprensiva della procedura liquidatoria, non può escludersi *a priori* dalla liquidazione del patrimonio l'autoveicolo in proprietà della ricorrente, essendo tuttavia rimessa al liquidatore ogni successiva valutazione circa l'eventuale non convenienza del procedere alla liquidazione di detto bene (ad esempio perché di difficile commerciabilità o perché di valore così modesto da non coprire le spese di una vendita competitiva), fermo restando che la debitrice può invece essere autorizzata a continuare ad utilizzare l'autoveicolo, in quanto necessario per gli spostamenti e per le esigenze familiari (anche considerato che, in caso contrario, dovrebbe sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella sua disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori. La disponibilità del suddetto veicolo, quindi, appare corrispondente anche all'interesse dei creditori);

considerato che nel dispositivo può essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

considerato inoltre, con particolare riferimento alla procedura di pignoramento del quinto dello stipendio promossa da AMCO Asset Management Company S.p.A., che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono



essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe infatti una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

considerato inoltre che deve darsi continuità all'orientamento per cui la cessione del quinto dello stipendio è inopponibile alla procedura di liquidazione, atteso che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-ter, 14-quinquies, art. 14-decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII);

considerato, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24: 1) *“la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”* (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.9.2202) con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281, c. 5 CCII, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al



momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

considerato che, in vista delle valutazioni che dovranno essere operate ai fini dell'esdebitazione, è opportuno sin d'ora che il liquidatore nella prima relazione periodica (ossia in quella da depositare entro il 30.6.24) provveda ad individuare in modo analitico le cause del sovraindebitamento. Sotto questo profilo è quindi necessario che il liquidatore ricostruisca ed esponga lo sviluppo nel tempo sia della capacità reddituale del debitore, sia della maturazione del debito, in modo da individuare il momento in cui si è determinata la condizione di squilibrio irreversibile che ha generato l'attuale condizione di sovraindebitamento, verificando anche le ragioni per le quali è stato assunto il debito non più sostenibile.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Carmela Linda Martinelli (C.F. MRTCML69M59A285S), nata ad Andria (BA) il 19.8.1969 e residente in Ronco all'Adige in Via Castello n. 22;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore l'Avv. Simone Padovani;



- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione del veicolo Kia tg. ES544AR, che la ricorrente potrà continuare ad utilizzare per le esigenze familiari e lavorative sino all'inizio delle operazioni di liquidazione relative a tale bene (imprejudicate, al riguardo, le valutazioni del Liquidatore sulla convenienza e le modalità della relativa liquidazione);
- 6) dispone che siano escluse dalla liquidazione le entrate di Carmela Linda Martinelli sino alla concorrenza dell'importo di € 1.520,00 mensili per dodici mensilità, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detti limiti (e dunque anche, per intero, la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità) nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; la predetta somma mensile di € 1.520,00 deriverà dalla retribuzione per l'attività di lavoro dipendente presso la Cooperativa Sociale 'Il Ponte', stante l'impignorabilità dell'assegno pensionistico per invalidità civile;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura; b) dispone che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo di € 1.520,00 per dodici mensilità nonché dell'intero importo maturato a titolo di mensilità eccedenti la dodicesima, così come stabilito al punto precedente, in conformità a quanto sarà comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - provveda alla trascrizione della presente sentenza stessa presso il Pubblico Registro Automobilistico (soltanto dopo aver svolto una valutazione positiva in ordine all'opportunità di procedere alla liquidazione, di cui si sia dato conto nel programma di liquidazione);



- notifichi la sentenza al debitore e ai creditori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Si segnala sin d'ora che, all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione, il liquidatore provvederà ad aggiornare il programma di liquidazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- **entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno** (a partire dal 31/12/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC. Nel primo rapporto riepilogativo dovranno essere esposte in modo analitico le cause del sovraindebitamento, nel senso precisato nella parte motiva;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le



eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 7.6.2024.

Il Giudice est.

Dott. Cristiana Bottazzi

Il Presidente

Dott. Pier Paolo Lanni

COPIA ANALOGICA ESTRATTA DAL
FASCICOLO TELEMATICO
VERONA, 14/06/2024

